

COMUNE DI PARELLA
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

TESTO APPROVATO DALL'A.S.L. TO4
DELIBERAZIONE G.C. N. 38 DEL 04/12/2013

INDICE

Capo I	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	Pag.	3
Capo II	Periodo di osservazione dei cadaveri	pag.	5
Capo III	Depositi di osservazione ed obitori	pag.	5
Capo IV	Trasporto dei cadaveri	pag.	6
Capo V	Riscontro diagnostico	pag.	13
Capo VI	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	pag.	14
Capo VII	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag.	14
Capo VIII	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	pag.	15
Capo IX	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	pag.	16
Capo X	Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali	pag.	17
Capo XI	Camera mortuaria	pag.	19
Capo XII	Sala per autopsie	pag.	20
Capo XIII	Ossario comune	pag.	20
Capo XIV	Inumazione	pag.	20
Capo XV	Tumulazione	pag.	22
Capo XVI	Cremazione	Pag.	23
Capo XVII	Esumazione ed estumulazione	pag.	24
Capo XVIII	Concessioni	pag.	27
Capo XIX	Soppressione dei Cimiteri	pag.	34
Capo XX	Reparti speciali entro i cimiteri	pag.	35
Capo XXI	Polizia del cimitero	Pag.	36
	Tariffa per concessioni	pag.	40

Capo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per la malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.
8. L'Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da medici nominati dall'Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio di Medicina Legale territoriale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Dirigente del Servizio di Medicina Legale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età

intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 – “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 882 del 22.8.1994. Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, non incompatibili o non in contrasto con la L. 2.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, per riconoscimento e per trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. Il deposito di osservazione e di obitorio è istituito dal Comune nell'ambito del cimitero o in forma associata con altri comuni.

Art. 15

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L. locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Il Comune provvede all'allestimento ed all'esercizio dell'obitorio e del deposito di osservazione muniti di apposite celle frigorifere, anche in forma associata con altri comuni.

Capo IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

Il trasporto delle salme, ove istituito e salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

A pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

A carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

**L'Unità Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.*

* sospeso ai sensi D.G.R. del Piemonte n. 115-6947 del 05.08.02.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo che l'A.S.L. le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

4. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti dell'art. 16 comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune, o all'estero, con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con i mezzi propri.

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. **Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene pubblica delle unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.*

3. ***Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.*

*

****sospesi ai sensi D.G.R. del Piemonte n. 115-6947 del 05.08.02**

Art.21

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendio.

Art. 22

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista all'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
3. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 26

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con r.d. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal ministero della Sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 28

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce delegato del Ministero della Sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. Nel caso di trasporto da Comune a Comune la conformità del feretro alle disposizioni del presente articolo sarà autocertificata dalle Imprese di onoranze funebri.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm se di zinco, a 1.5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce che siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della lunghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parete esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, s'impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

1. Per il trasporto delle salme all'estero nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione, comunque in ottemperanza al 13° comma dell'art. 30.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore del Servizio di Medicina Legale prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0.660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica e il Dirigente del Servizio di Medicina Legale territoriale possono disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, rispettivamente, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritengano necessario, da un medico del Servizio di Anatomia Patologica, o da un medico del servizio di Medicina Legale, per le loro rispettive competenze, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Le competenze del Servizio di Anatomia Patologica e del Servizio di Medicina Legale sono definite dal Direttore Sanitario dell'Ospedale, considerata la priorità medico-legale per le morti da causa violenta o sospetta di esserlo, e comunque dove sussista una responsabilità, anche solo potenziale, di terzi.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore, a norma del decreto legislativo 17.5.1995 n.° 230, ed in particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83, 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26.5.2000 n.° 241 e dal decreto 9.5.2001 n.° 257.

Art. 39

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o da medico da lui delegato per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Capo VI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alla sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Art. 42

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 43

1. Il Dirigente del Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 44

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 45

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve limitarsi alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.

5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Medicina Legale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
- b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 47

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma del decreto legislativo 17.5.1995 n.° 230, ed in

particolare capo VIII, artt. 3, 4, 7, 75, 81, 83 e 90, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26.5.2000 n.° 241 e dal decreto 9.5.2001 n.° 257.

Art. 48

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dai medici necroscopi, oppure da tecnici del Servizio di Medicina Legale o degli obitori ospedalieri, o da personale tecnico delle imprese di onoranze funebri all'uopo abilitati previo addestramento a cura del Servizio di Medicina Legale, comunque dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 49

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale.

Art. 50

1. Nel cimitero sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) Le salme di cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, abbiano sepolti, in sepolture individuali, le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge o di un genitore se minori.

Art. 51

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 52

Il cimitero assicura il servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare;

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di

- cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.

Art. 53

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 54

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o sia soppresso quello vecchio o quando a quello già esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione di un nuovo cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia,

cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che negli impianti tecnici.

Art. 57

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59

Nell'ara di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

- c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) A qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

Art. 60

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento per processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

Art. 63

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo XI CAMERA MORTUARIA

Art. 64

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario; il Comune può dotarsene anche in forma associata.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

Art. 65

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre,

disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

Capo XII SALA PER AUTOPSIE

Art. 66

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII OSSARIO COMUNE

Art. 67

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Capo XIV INUMAZIONE

Art. 68

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, salvo diversa soluzione prevista dai privati, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quella

della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.90, n.° 285.

Art. 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimiero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

Art. 74

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV TUMULAZIONE

Art. 76

Nella tumulazione ogni feretro sarà posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentito l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione se autorizzata dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 78

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa, (così pure per le cassette ossario e per le urne cinerarie).
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Capo XVI CREMAZIONE

Art. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuata secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 80

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. Il cimitero è dotato di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

3. *Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri si applica il regolamento approvato con C.C. n. 8 del 17.04.2013.*

Capo XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
4. Annualmente il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 83

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni sono eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia; trascorsi due anni dalla morte esse possono essere eseguite, con la sola limitazione stagionale di cui alla lett. a) dell'art. 84 D.P.R. n.° 285/1990.

Art. 84

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) Qualora non siano trascorsi due anni dalla morte, l'incaricato del servizio di custodia potrà provvedere a far eseguire l'esumazione, solo dopo aver verificato che l'Ufficio Servizi cimiteriali abbia acquisito il nulla osta da parte del S.I.S.P. della locale A.S.L.; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 85

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 86

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, comunque non prima che siano trascorsi almeno trent'anni dal decesso e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre trent'anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Qualora l'incaricato del servizio di custodia del cimitero verifichi che le salme estumulate siano in condizione di completa mineralizzazione, disporrà l'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario o nell'ossario comune, se non è richiesta altra destinazione.
6. Le cassette ossario e le urne cinerarie possono essere collocate in loculo, sia in assenza che in presenza di feretro.

Art. 87

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurne il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse nelle quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il feretro, l'incaricato del servizio di custodia verifichi la perfetta tenuta del feretro.
2. Qualora il feretro risulti in condizioni di non perfetta tenuta, il trasferimento in altra sede potrà avvenire a condizione che, per motivi igienici, lo stesso venga sistemato in modo idoneo (in cassa metallica o altra idonea sistemazione nel rispetto della vigente normativa); il custode verificherà e assicurerà l'osservanza di tale condizione. Le predette

attività dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa del D.P.R. 626/94 e s.m. mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. Delle operazioni il custode del cimitero redige verbale da trasmettere al Servizio di Medicina Legale dell'Unità Sanitaria Locale ai fini del rilascio del nulla osta al trasporto.

4. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall'art. 83 per le esumazioni.

Art. 89

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

5. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

6. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

8. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo XVIII CONCESSIONI

Art. 90

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, ovvero per inumazione a scadenza trentennale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (edicole a più loculi).
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n.° 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata.

Art. 91

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n.° 285.
2. La durata è fissata:
 - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;
 - b) In 50 anni per i loculi, dalla data di utilizzo e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione;
 - c) *In 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali, dalla data di utilizzo e comunque non oltre i 99 anni dalla data di stipula della concessione;*
 - d) In 30 anni per inumazioni trentennali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di rinnovo di concessione di cui in tariffa.

4. Alla scadenza della concessione ne è pure consentito il prolungamento per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 40 anni di tumulazione. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Art. 92

La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 90, può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta, fino ad esaurimento dei posti.

L'assegnazione avviene a scelta del richiedente.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma, lettera b) dell'art. 90, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

La concessione di area trentennale è data in presenza di salma e non può essere acquistata o prenotata per se o per altri in vita.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 60% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, quale acconto.

Art. 93

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 91, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n.° 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi della legge 04.01.1968, n.° 15, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora, ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta autorizzativo.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi della legge 04.01.1968, n.° 15, del fondatore del sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 93 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 24 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

11. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 93 che assumono la qualità di concessionari.

12. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

13. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 93, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

14. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 94

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Art. 95

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 90 impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 96

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1 / 2 : "N"$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 97

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere previste.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 98

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 90 salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

Per concessioni della durata di 99 anni, pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

Per concessioni perpetue, in misura pari a $1/3$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 90, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) Per concessioni della durata di 99 anni, pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) Per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 100

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 101

1. Nei casi sotto elencati può essere dichiarata la decadenza:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 95 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepoltura previsti dall'art. 94;
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 102

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario, cinerario.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 103

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 93, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n.° 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario.

Art. 104

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Capo XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 105

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 106

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dopo l'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvergono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 107

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 108

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

Capo XX

REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 109

Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri e per la conservazione di ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

I reparti speciali previsti sono due: il primo a disposizione di quanti professano la religione ebraica, il secondo di quanti professano il culto cattolico protestante.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico della comunità richiedente.

Art. 110

1. Nei due reparti previsti dal 2° comma dell'art. 109, sono ammesse le salme su autorizzazione dell'autorità religiosa alla quale fa capo la comunità.

Art. 111

Stante il carattere di perpetuità delle sepolture ebraiche e tenuto conto dello spazio definito ed assegnato, non più ampliabile, la comunità stessa si fa carico della indisponibilità di posti salma. Eventuali ed eccezionali esumazioni od estumulazioni di salme sono disposti con nulla osta del Rabbino Capo.

Art. 112

1. Le modalità di gestione del reparto sono quelle previste dalle norme religiose ebraiche nel rispetto delle norme generali di cui al presente regolamento.

Art. 113

1. La modalità di gestione del reparto destinato alla sepoltura di salme di persone professanti la religione cattolica protestante non varia rispetto alla gestione del cimitero generale, così come previsto dalle vigenti norme, non contrastando le stesse con alcuna norma religiosa propria del culto interessato.

2. In particolare le disposizioni generali relative alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni previste dal vigente regolamento si applicano integralmente anche nel reparto speciale in oggetto.

Capo XXI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 114

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario variabile per stagione, fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. L'orario di presentazione delle salme al cimitero per l'inumazione o tumulazione è il seguente: tra le 9,00 e le 11,00 e le 15,00 e le 17,00 di ogni giorno tranne il festivo. In caso di due o tre giorni festivi consecutivi, il cimitero riceve le salme nel secondo giorno.

Art. 115

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) A coloro che sono accompagnati da cani od altri animali.
 - b) Ai minori di anni 8 se non accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 116

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo. E' altresì vietata qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti richiamati, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Pubblica Sicurezza.

Art. 117

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile comunale dei servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 118

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero ed a ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 89.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di mt. 1,5 o che non invadano la tombe o i passaggi attigui.

Art. 119

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile comunale del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni l'eliminazione delle erbe infestanti.

Art. 120

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale e a quello cimiteriale per 30 giorni consecutivi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 89 in quanto applicabili.

Art. 121 NECROFORI

1. Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui al Decreto legislativo 626 del 19.09.1994 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà essere informato delle possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità 4.10.1991.

*

TARIFFA

CONCESSIONI CIMITERIALI

Concessioni aree cimiteriali di durata novantanovenale:

- a. € 3.098,75 – residenti nel Comune di Parella;
- b. € 4.648,12 – richiedenti nati a Parella ma non residenti;
- c. € 6.197,49 – richiedenti non residenti e non nati a Parella;

Concessioni loculi cimiteriali di durata cinquantennale:

Valgono le tariffe di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.09.2008.

Concessioni cellette ossario di durata novantanovenale:

€ 619,75